

# Allegato A

## Norme regolamentari del Territorio Rurale

**Art. 1 – Validità e campo di applicazione**  
(abrogato delibera CC 39\_2019)

**Art. 2 – Recinzioni**

**Art. 3 – Manufatti agricoli precari**

**Art. 4 – Manufatti agricoli precari stagionali**  
(abrogato delibera CC 39\_2019)

**Art. 5 – Annessi stabili**

**Art. 6 – Serre**  
(abrogato delibera CC 39\_2019)

**Art. 7 - Manufatti precari per il giardinaggio**  
(abrogato delibera CC 39\_2019)

**Art. 8 – Manufatti precari stagionali per attività non agricole**  
(abrogato delibera CC 39\_2019)

**Tabella 1 – Specie arboree e arbustive autoctone**

**Articolo 1. Validità e campo di applicazione**  
**(abrogato delibera CC 39\_2019)**

## Articolo 2. Recinzioni

1. Fatte salve eventuali restrizioni o integrazioni disposte dalle N.T.A. del RU, la recinzione di aree pertinenziali o di terreni agricoli e/o produttivi è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. A seguito di documentate esigenze di ordine qualitativo e/o in presenza di casi particolari connessi alla specificità del sito, è facoltà degli interessati proporre soluzioni diverse e più appropriate, che comunque dovranno ottenere l'assenso degli organi tecnici e consultivi della Amministrazione Comunale.

### 3. Recinzione delle aree di pertinenza "edilizia"

3.1. La recinzione di aree pertinenziali di edifici è consentita con il ricorso alle seguenti tipologie (altezza massima 1,80 ml):

- rete metallica a maglia sciolta, eventualmente occultata da siepi sempreverdi che utilizzino le specie vegetali indicate nella Tabella 1;
- siepe mista che utilizzi le specie vegetali indicate nella Tabella 1;
- staccionata in legno.

3.2. Le recinzioni divisorie delle aree di pertinenza "edilizia", ove consentita dalle disposizioni del R.U., sono consentite con il ricorso alle seguenti tipologie (altezza massima 1,20 ml):

- siepe mista che utilizzi le specie vegetali indicate nella Tabella 1;
- staccionata in legno.

### 4. Recinzione dei terreni agricoli

4.1. La recinzione dei terreni agricoli è consentita, previa specifica previsione nel Programma aziendale, ad uso delle aziende che esercitano attività di allevamento e di ortoflorovivaismo ed è sottoposta al rilascio del relativo permesso a costruire.

4.2. La recinzione dei terreni agricoli è altresì consentita, previa dichiarazione di inizio attività, con la preventiva acquisizione degli atti di assenso di cui alla LR 01/2005 se dovuti, alle aziende che impiantano colture di particolare pregio, quali vigneti, oliveti e frutteti, per il tempo strettamente necessario a garantirne la crescita e la difesa dagli animali selvatici. A tale proposito le aziende concordano con l'Amministrazione Comunale il periodo necessario a consentire la crescita delle colture e si impegnano, con atto unilaterale d'obbligo, alla rimozione delle recinzioni entro e non oltre due mesi dalla scadenza, assoggettandosi, in caso contrario, alla corresponsione della sanzione progressiva determinata dalla Amministrazione Comunale con apposito atto, ferma restando l'apertura di un procedimento sanzionatorio per violazione delle norme urbanistico-edilizie.

4.3. Le tipologie di recinzione consentite sono le seguenti (altezza massima 1,20 ml):

- rete metallica a maglia sciolta sorretta da pali in legno, eventualmente occultata da siepi sempreverdi che utilizzino le specie vegetali indicate nella Tabella 1;
- siepe mista che utilizzi le specie indicate nella Tabella 1;

- staccionata in legno.;
- fili percorsi da corrente elettrica a bassa tensione retti da pali in legno.

4.4. La recinzione di terreni agricoli non deve comportare occlusione delle visuali godibili dalle strade e dai percorsi aperti al pubblico transito.

## **Articolo 3. Manufatti agricoli precari**

### 1. Caratteri costruttivi

1.1. I manufatti agricoli precari di cui all'articolo 33, comma 2.1 delle Norme di attuazione del R.U., dovranno configurarsi come strutture di tipo leggero per usi aziendali, interamente chiuse o aperte su uno o più lati, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- a. struttura portante e tamponamenti in legno, con semplice appoggio sul terreno e/o ancoraggio ad esso senza opere di fondazione.
- b. forme semplici e regolari: pianta rettangolare, tetto ligneo a falde inclinate eventualmente rivestito con materiale impermeabilizzante (con esclusione di pannelli ondulati).
- c. pavimento in terra battuta, o in elementi lapidei o prefabbricati in cls. non cementati, ovvero in assito di legno rialzato di non più di 20 cm rispetto al terreno sottostante.
- d. finitura con impregnante scuro, ovvero con vernici coprenti di colore verde o marrone, nelle tonalità più idonee ad assicurare un buon inserimento nel paesaggio.
- e. altezza massima alla linea di gronda non superiore a 3,00 ml.
- f. i manufatti chiusi dovranno avere unica porta di accesso e unica finestra, entrambe in legno o suoi derivati.
- g. non è consentita la realizzazione di porticati e/o verande, né di servizi igienici.

### 2. Ubicazione

Detti manufatti dovranno essere installati a una distanza non superiore a 10 ml da strade esistenti e non inferiore a 5 ml dal confine di proprietà.

**Articolo 4. Manufatti agricoli precari stagionali**  
**(abrogato delibera CC 39\_2019)**

## Articolo 5. Annessi stabili

1. Gli annessi stabili sono realizzati dalle aziende agricole, a seguito dell'approvazione del Programma aziendale, nei casi e alle condizioni disciplinate dal R.U., previo conseguimento di specifico titolo abilitativo di natura urbanistico-edilizia con efficacia subordinata alla stipula di apposita convenzione.

2. Documentazione da allegare all'istanza edilizia

Oltre alla documentazione prescritta per le normali pratiche edilizie, l'istanza edilizia per la costruzione di annessi stabili dovrà comprendere:

- estremi del Programma aziendale approvato e della convenzione stipulata (vedi successivo punto 3);
- progetto edilizio in scala 1:100 (particolari in scala 1:50), con l'esatta indicazione dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate;
- progetto di inserimento paesistico, con indicazione delle trasformazioni territoriali previste (modellamento del terreno, drenaggi, accessi, percorsi, equipaggiamento vegetale, etc.);

3. Convenzione

3.1. L'efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla stipula di una apposita convenzione, registrata e trascritta a cura del richiedente, che vincola l'annesso ad usi agricolo-produttivi (o ad usi connessi all'agricoltura)

3.2. La convenzione dovrà prevedere che, ove intervenga una modifica della destinazione d'uso agricola - o un utilizzo per fini non agricoli - dell'annesso in questione, ancorché in assenza di opere edilizie, sarà applicata all'azienda contraente o suoi aventi causa sanzione pari alla differenza intercorrente tra il valore venale di mercato della costruzione calcolato sulla base della utilizzazione non agricola e quello calcolato sulla base dell'utilizzazione agricola. Il pagamento di detta penale non costituirà in alcun modo sanatoria ai fini urbanistico-edilizi.

4. Caratteri tipologici e costruttivi

4.1. Annessi stabili che presuppongono la permanenza continuativa di persone

4.1.1. I requisiti sotto specificati rivestono validità generale e sono da applicarsi di norma, salvo diverse esigenze di coerenza qualitativa con i caratteri architettonici prevalenti nel contesto di riferimento, documentate dai proponenti ed assentite ovvero prescritte dalla Amministrazione Comunale in sede di esame dei progetti edilizi.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Corpo di fabbrica  | Ad un solo piano, ancorché interrato, di forme semplici e regolari (pianta rettangolare e prospetti privi di articolazioni volumetriche).   |
| Struttura portante | In muratura tradizionale, con fronti in pietra faccia vista, laterizio faccia vista, ovvero rifiniti a intonaco civile tinteggiato nei colori tradizionali.<br>I fronti dovranno presentare trattamenti omogenei; è vietato lasciare parti in cemento faccia vista. |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Copertura               | A falde inclinate, con manto di copertura in coppi e tegole di laterizio di fattura tradizionale.   |
| Gronde                  | L'aggetto nel bordo inferiore della falda inclinata non dovrà superare gli 0,80 ml. I bordi laterali della falda dovranno mantenere un aggetto assai limitato, comunque non superiore a cm 25 rispetto al filo di facciata. I canali di gronda e i pluviali dovranno essere realizzati in rame.   |
| Superfici finestrate    | Nei limiti strettamente necessari a garantire il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.   |
| Infissi                 | In legno (eventualmente tinteggiato nei colori tradizionali).<br>E' consentita la realizzazione di finestre in ferro verniciato nei colori verde, marrone, grigio antracite, nero. I vani finestra potranno essere dotati di grate protettive in ferro verniciato nei colori marrone, grigio antracite, nero. L'eventuale oscuramento potrà essere ottenuto attraverso l'apposizione di scuri interni, tinteggiati nello stesso colore delle finestre.<br>E' tassativamente vietato il ricorso a infissi o grate protettive in alluminio. |
| Porticati               | Non ammessi se non per comprovate esigenze aziendali. Le esigenze di ombreggiamento in prossimità degli edifici di cui trattasi potranno essere soddisfatte attraverso la realizzazione di pergolati - intendendosi per tali strutture con appoggi puntiformi e con copertura comunque permeabile agli agenti atmosferici - con struttura in legno o in ferro tinteggiato nei colori verde, marrone, grigio antracite, nero.  |
| Altezza vani interni    | Nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.  |
| Pavimento               | Per esigenze di salubrità della costruzione potrà essere rialzato non più di 20 cm rispetto al terreno sottostante.   |
| Marciapiedi perimetrali | Di norma non consentiti, fatte salve le pavimentazioni antistanti gli accessi all'edificio (da realizzarsi in pietra locale), nonché quanto previsto per la copertura degli scannafossi (vedi "sbancamenti").   |
| Sbancamenti             | In presenza di pendii che richiedano lo sbancamento del terreno, questo, dopo la costruzione dell'edificio, dovrà essere riportato alle quote originarie mantenendo libero il solo fronte di accesso; in tal caso è consentita la realizzazione di uno scannafosso perimetrale di larghezza non superiore a 0,50 ml, pavimentato  |

superiormente con lastricato di pietra locale.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Servizi igienici    | Nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.  |
| Scarico acque usate | Lo scarico e l'allontanamento delle acque usate dovrà avvenire, di norma, attraverso canalizzazioni a perdere senza pozzetti.<br>Per lo smaltimento dei reflui dovranno essere realizzate fosse biologiche e/o altri idonei sistemi di depurazione. |

#### 4.1.2. Ubicazione

Gli annessi stabili devono esser collocati in prossimità di strade esistenti, evitando o riducendo al massimo la realizzazione di nuovi tratti viari.

Di norma dovrà essere privilegiata l'ubicazione in prossimità di altri edifici e/o nuclei edilizi.

#### 4.2. Annessi stabili che non presuppongono la permanenza continuativa di persone

4.2.1. I requisiti sotto specificati rivestono validità generale e sono da applicarsi di norma, salvo diverse esigenze di coerenza qualitativa con i caratteri architettonici prevalenti nel contesto di riferimento, documentate dai proponenti ed assentite ovvero prescritte dalla Amministrazione Comunale in sede di esame dei progetti edilizi.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Corpo di fabbrica    | Ad un solo piano, ancorché interrato o seminterrato, di forme semplici e regolari (pianta rettangolare e prospetti privi di articolazioni volumetriche)   |
| Struttura portante   | In muratura tradizionale, con fronti in pietra faccia vista, laterizio faccia vista, ovvero rifiniti a intonaco civile tinteggiato nei colori tradizionali.<br>I fronti dovranno presentare trattamenti omogenei; è vietato lasciare parti in cemento faccia vista.                             |
| Copertura            | A falde inclinate, con manto di copertura in coppi e tegole di laterizio di fattura tradizionale.   |
| Gronde               | L'aggetto nel bordo inferiore della falda inclinata non dovrà superare gli 0,80 ml. I bordi laterali della falda dovranno mantenere un aggetto assai limitato, comunque non superiore a cm 25 rispetto al filo di facciata. I canali di gronda e i pluviali dovranno essere realizzati in rame. |
| Superfici finestrate | Nei limiti strettamente necessari a garantire il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.   |
| Infissi              | In legno (eventualmente tinteggiato nei colori tradizionali).<br>E' consentita la realizzazione di finestre in ferro  |

verniciato nei colori verde, marrone, grigio antracite, nero. I vani finestra potranno essere dotati di grate protettive in ferro verniciato nei colori marrone, grigio antracite, nero. L'eventuale oscuramento potrà essere ottenuto attraverso l'apposizione di scuri interni, tinteggiati nello stesso colore delle finestre.

E' tassativamente vietato il ricorso a infissi o grate protettive in alluminio.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Porticati               | <p>Non ammessi se non per comprovate esigenze produttive.</p> <p>Le esigenze di ombreggiamento in prossimità degli annessi stabili potranno essere soddisfatte attraverso la realizzazione di pergolati - intendendosi per tali strutture con appoggi puntiformi e con copertura comunque permeabile agli agenti atmosferici - con struttura in legno o in ferro tinteggiato nei colori verde, marrone, grigio antracite, nero.</p> |
| Altezza vani interni    | <p>L'altezza media dei vani (misurata tra l'intradosso della copertura e il piano di calpestio) non dovrà essere superiore a 2,40 ml, a meno di specifiche e documentate esigenze legate a particolari forme di lavorazione, alla rimessa di mezzi o attrezzature ingombranti, a specifiche norme igienico-sanitarie.</p>   |
| Pavimento               | <p>Per esigenze di salubrità della costruzione potrà essere rialzato non più di 20 cm rispetto al terreno sottostante.</p>  |
| Marciapiedi perimetrali | <p>Di norma non consentiti, fatte salve le pavimentazioni antistanti gli accessi all'edificio (da realizzarsi in pietra locale), nonché quanto previsto per la copertura degli scannafossi (vedi "sbancamenti").</p>  |
| Sbancamenti             | <p>In presenza di pendii che richiedano lo sbancamento del terreno, questo, dopo la costruzione dell'annesso, dovrà essere riportato alle quote originarie mantenendo libero il solo fronte di accesso all'annesso; in tal caso è consentita la realizzazione di uno scannafosso perimetrale di larghezza non superiore a 0,50 ml, pavimentato superiormente con lastricato di pietra locale.</p>                                   |
| Acqua potabile          | <p>Con l'eccezione di esigenze documentate che richiedano l'uso di acqua potabile, non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale.</p> <p>L'approvvigionamento idrico, ove necessario, dovrà essere assicurato mediante opere di presa, pozzi, serbatoi o altre modalità di rifornimento autonomo.</p>  |
| Servizi igienici        | <p>Solo a fronte di documentate e imprescindibili esigenze</p>  |

di uso potrà essere consentita la realizzazione di servizi igienici.

Scarico acque usate

Lo scarico e l'allontanamento delle acque usate dovrà avvenire, di norma, attraverso canalizzazioni a perdere senza pozzetti.

In presenza di lavorazioni che richiedano la presenza temporanea di personale, o che producano reflui inquinanti, è da prevedere la realizzazione di fosse biologiche e/o di altri idonei sistemi di depurazione.

**Articolo 6. Serre**

*(abrogato delibera CC 39\_2019)*

**Articolo 7. Manufatti precari per il giardinaggio**

*(abrogato delibera CC 39\_2019)*

**Articolo 8. Manufatti precari stagionali per attività non agricole**

*(abrogato delibera CC 39\_2019)*

## ALLEGATI

**Tabella 1 – Specie arboree e arbustive autoctone**

| nome italiano         | nome scientifico             |
|-----------------------|------------------------------|
| Acer campestre        | <i>Acer campestre</i>        |
| Agrifoglio            | <i>Ilex aquifolium</i>       |
| Alaterno              | <i>Rhamnus alaternus</i>     |
| Albero di Giuda       | <i>Cercis siliquastrum</i>   |
| Alloro                | <i>Laurus nobilis</i>        |
| Berretta del prete    | <i>Euonymus europaeus</i>    |
| Biancospino           | <i>Crataegus monogyna</i>    |
| Caprifoglio           | <i>Lonicera caprifolium</i>  |
| Caprifoglio etrusco   | <i>Lonicera etrusca</i>      |
| Carpino nero          | <i>Ostrya carpinifolia</i>   |
| Carpino bianco        | <i>Carpinus betulus</i>      |
| Castagno              | <i>Castanea sativa</i>       |
| Cerro                 | <i>Quercus cerris</i>        |
| Cerrosughera          | <i>Quercus crenata</i>       |
| Ciliegio              | <i>Prunus avium</i>          |
| Cisto                 | <i>Cistus salvifolius</i>    |
| Corbezzolo            | <i>Arbutus unedo</i>         |
| Corniolo              | <i>Cornus mas</i>            |
| Edera                 | <i>Hedera helix</i>          |
| Erica arborea         | <i>Erica arborea</i>         |
| Erica scoparia        | <i>Erica scoparia</i>        |
| Farnia                | <i>Quercus robur</i>         |
| Fillirea              | <i>Phillyrea latifolia</i>   |
| Frangula              | <i>Frangula alnus</i>        |
| Frassino maggiore     | <i>Fraxinus excelsior</i>    |
| Ginepro comune        | <i>Juniperus communis</i>    |
| Ginestra dei carbonai | <i>Cytisus scoparius</i>     |
| Ginestra odorosa      | <i>Spartium junceum</i>      |
| Ginestrone            | <i>Ulex europaeus</i>        |
| Lavanda               | <i>Lavandula officinalis</i> |
| Leccio                | <i>Quercus ilex</i>          |
| Lentisco              | <i>Pistacia lentiscus</i>    |
| Ligustro              | <i>Ligustrum vulgare</i>     |
| Maggiociondolo        | <i>Laburnum anagyroides</i>  |
| Melo selvatico        | <i>Malus florentina</i>      |
| Mirto                 | <i>Myrtus communis</i>       |
| Nocciolo              | <i>Corylus avellana</i>      |
| Olmo campestre        | <i>Ulmus minor</i>           |
| Ontano nero           | <i>Alnus glutinosa</i>       |
| Orniello              | <i>Fraxinus ornus</i>        |
| Pero selvatico        | <i>Pirus pyraeaster</i>      |
| Pino marittimo        | <i>Pinus pinaster</i>        |
| Pino domestico        | <i>Pinus pinea</i>           |
| Pioppo bianco         | <i>Populus alba</i>          |
| Pioppo nero           | <i>Populus nigra</i>         |
| Pioppo tremulo        | <i>Populus tremula</i>       |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Prugnolo          | <i>Prunus spinosa</i>         |
| Pungitopo         | <i>Ruscus aculeatus</i>       |
| Rosmarino         | <i>Rosmarinus officinalis</i> |
| Rovere            | <i>Quercus petraea</i>        |
| Roverella         | <i>Quercus pubescens</i>      |
| Rovo              | <i>Rubus ulmifolius</i>       |
| Rubia             | <i>Rubia peregrina</i>        |
| Salice bianco     | <i>Salix alba</i>             |
| Salicone          | <i>Salix caprea</i>           |
| Salice trianda    | <i>Salix triandra</i>         |
| Salice cenerino   | <i>Salix cinerea</i>          |
| Sambuco nero      | <i>Sambucus nigra</i>         |
| Sanguinella       | <i>Cornus sanguinea</i>       |
| Sorbo domestico   | <i>Sorbus domestica</i>       |
| Sorbo torminale   | <i>Sorbus torminalis</i>      |
| Tiglio cordato    | <i>Tilia cordata</i>          |
| Tiglio platifillo | <i>Tilia platyphyllos</i>     |
| Viburno           | <i>Viburnum tinus</i>         |